

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dei trasporti
Divisione Sicurezza
Sezione navigazione
3003 Berna

Indagine conoscitiva concernente la modifica dell'Ordinanza sulla navigazione interna e la revisione totale delle prescrizioni in materia di gas di scarico per i motori di battelli nelle acque svizzere

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 16 marzo 2015 in merito alla summenzionata procedura di consultazione e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di prendere posizione, formuliamo le seguenti osservazioni.

Premessa

Pur comprendendo la necessità di una rapida messa in vigore delle modifiche, non possiamo non sottolineare la brevità del termine impartito.

Manca inoltre, come usuale nell'ambito di simili consultazioni, una tabella comparativa con il vecchio e nuovo testo per facilitare il compito di chi deve esaminare la modifica.

Prendiamo comunque atto che le modifiche proposte si sono rese necessarie in particolare per permettere il riconoscimento in Svizzera delle dichiarazioni di conformità rilasciate sulla base della nuova direttiva 2013/53/UE, così da poter mantenere la procedura di immatricolazione semplificata per le imbarcazioni sportive provenienti dall'Unione Europea. Modifiche che in generale accogliamo con favore. Per il resto si tratta di norme molto tecniche e di dettaglio e per la cui valutazione ci rimettiamo alla presa di posizione dell'Associazione svizzera dei servizi della navigazione.

Modifica dell'Ordinanza sulla navigazione interna

Art. 2 cpv. 1 lett. a cifra 23

Per evitare un utilizzo indiscriminato e per ragioni di sicurezza riteniamo che lo scooter da immersione debba poter essere usato unicamente per ragioni professionali (ad es.: da servizi di

polizia e di salvataggio, da ditte che eseguono particolari lavori in profondità, da ricercatori, ...). Per tale motivo gli utilizzatori dovranno essere definiti nell'Ordinanza, completando l'art. 121 cpv. 5 oppure inserendo tale limitazione in un altro articolo.

Attiriamo inoltre l'attenzione sul fatto che nel rapporto, a commento dell'art. 121 cpv. 5, nella versione italiana (come nella versione tedesca) si parla di "subacquei (?) sportivi", mentre nella versione francese si fa riferimento a "plongeurs professionnels". A nostro parere quest'ultima versione è chiaramente da preferire.

Art. 16 cpv. 1

Per evitare i problemi interpretativi con cui l'Autorità è stata confrontata si propone la seguente modifica: "...al di sopra di essa o impiegati...".

Art. 101 cpv. 1 bis

La nuova soluzione per le ispezioni è di indubbia utilità per le imprese di una certa dimensione, mentre per le piccole sarà di difficile attuazione, con un conseguente aumento del rischio. Per questo motivo riteniamo che la frequenza delle ispezioni periodiche per battelli per passeggeri non sottoposti a concessione debba continuare a essere definita secondo i termini generali di cui all'art. 101 cpv. 1.

Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat)

Art. 18 cpv. 1

Le disposizioni esecutive devono entrare in vigore con l'ordinanza.

Art. 19 cpv. 3

Per non ostacolare eccessivamente l'importazione di natanti usati, il termine transitorio (18 gennaio 2017) deve essere stralciato o per lo meno prorogato il più possibile.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

N. Gobbi

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della circolazione (di-sc.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.